



INFORMATIVA PROFESSIONALE
n. 02 del 11.01.2016

Raccolta dati delle farmacie lombarde per 730 precompilato - Precisazioni e indicazioni operative

Facendo seguito a richieste di chiarimento relative all'oggetto, si richiama innanzitutto l'attenzione nei riguardi del primo adempimento delle farmacie, ossia il rilascio della delega a Federfarma Lombardia mediante l'accesso nell'area dedicata alle farmacie sul portale di Federfarma Lombardia <https://farmacie.federfarmalombardia.it> (**Portale Farmacie FL**), come già indicato nelle circolari prot. n. 3184/2015 e 6/2016.

Si ricorda che per le farmacie della Regione Lombardia non vi sono opzioni se non quella di delegare Federfarma Lombardia all'invio, secondo precise disposizioni di Regione Lombardia.

In secondo luogo, si precisa che dal giorno 5 gennaio 2016 è attivo il servizio di ricevimento dei file delle spese sanitarie mediante il nuovo Concentratore 730 di Federfarma Lombardia (Concentratore730RL). Il servizio, dopo le integrazioni che saranno implementate dalle software house sui gestionali di farmacia, raccoglierà i dati che le stesse farmacie trasmetteranno periodicamente dai propri gestionali, in modo automatico ovvero con un semplice invio.

Si hanno riscontri secondo cui le software house sono in procinto rilasciare i relativi aggiornamenti.

Ovviamente l'adempimento riguarda anche gli scontrini parlanti emessi dai dispensari farmaceutici e, quindi, le software house dovranno obbligatoriamente mettere anche tali strutture in condizioni di trasmettere al **Concentratore730RL** i relativi dati, direttamente al concentratore ovvero tramite trasmissione dei file alla farmacia da cui il dispensario dipende, secondo le condizioni operative del dispensario e della software house di riferimento.

Nel frattempo, si fornisce risposta ai quesiti pervenuti alla scrivente.

Dati da trasmettere

I dati in questione sono destinati al 730 precompilato e riguardano le spese sanitarie sostenute da alcune categorie di contribuenti, complessivamente stimabili in circa 20 milioni di cittadini (per approfondimenti, si rimanda all'apposito sito). Si ricorda che queste spese riguardano esclusivamente le seguenti categorie:

- il ticket, sia fisso che differenziale rispetto ai prezzi di riferimento,
- i farmaci anche omeopatici,
- i farmaci per uso veterinario,
- i prodotti di protesica integrativa,
- i dispositivi medici con marcatura CE,
- le prestazioni di servizio come quelle inerenti la "Farmacia dei Servizi" e simili (esempio: le prestazioni di telemedicina e auto-analisi, etc.).

Lo scontrino parlante

Nulla cambia per le farmacie che dovranno continuare ad emettere gli scontrini parlanti o le fatture, secondo le richieste dei pazienti. E' importante precisare che le banche dati in uso sono state implementate e aggiornate per consentire l'aggancio

automatico di ogni singola riga dello scontrino ad una delle sei categorie sopra elencate. Pertanto, la farmacia non deve assolutamente preoccuparsi di verificare se il prodotto per cui si richiede lo scontrino parlante possieda o meno i requisiti necessari per la detraibilità/deducibilità. Qualora, infatti, la richiesta dovesse riguardare un prodotto non rientrante nelle categorie previste, il gestionale aggancerà quella spesa ad una categoria di prodotti non detraibili e verrà così trasmessa al MEF, senza nessun conseguente effetto fiscale. Tale modalità permette quindi che nello stesso scontrino si riportino sia spese detraibili che non detraibili.

Il codice fiscale del contribuente

Come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, fatture e scontrini fiscali parlanti possono essere intestati indifferentemente alla persona che usufruisce dei beni o servizi erogati ovvero alla persona che ha fiscalmente a carico l'utilizzatore finale. E' bene precisare che non rientra tra gli oneri della farmacia, e quindi tra le responsabilità della stessa, la verifica della rispondenza tra il codice fiscale presentato e il soggetto che possiede il diritto alla detrazione/deduzione. Tale compito verrà comunque svolto dall'Agenzia delle Entrate mediante incroci dei dati presenti nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria.

Opposizione del cittadino alla comunicazione dei propri dati sanitari

Ai fini del rispetto della privacy, il cittadino deve esprimere la volontà di ricevere lo scontrino parlante comunicando (esibendo) il proprio codice fiscale. Contrariamente, l'opposizione all'utilizzo dei propri dati si costituisce non comunicando tale codice.

La farmacia dovrà tener conto di tale principio anche quando viene in possesso del codice fiscale del paziente per altri fini, come ad esempio nel caso della presentazione di una ricetta rossa o di un promemoria, verificando se del caso la volontà del cittadino.

E' bene sottolineare che, nel caso in cui comunichi il codice fiscale, l'assistito otterrà in automatico sia l'emissione dello scontrino parlante che l'invio dei dati per il 730: vale a dire che le due operazioni sono sempre congiunte e non sono separabili.

Modalità di invio dei dati

Per le modalità e il calendario degli invii si rimanda alle circolari citate in premessa.